COMUNE di BALSORANO (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 31 del Reg. OGGETTO: Consorzio BIM Fiume Liri-Garigliano, Provincia dell'Aquila – Provvedimenti

L'anno **DUEMILAVENTI**il giorno **11**del mese di **DICEMBRE** alle ore20:25nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **seconda convocazione D'URGENZA**il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	Dott. Antonella	BUFFONE	Sindaco	NO ¹		
2	Sig. Giuseppe	PEA	Consigliere	SI		
3	Sig. Enrico	FANTAUZZI	Consigliere	SI		
4	Dott. Gianluigi	CROCE	Consigliere	SI		
5	Sig. Massimo	ANTONINI	Consigliere	SI		
6	Dott.ssa Veronica	VENDITTI	Consigliere	SI		
7	Sig. Gianni	VALENTINI	Consigliere	SI		
8	Dott.ssa Annunziata	MARGANI	Consigliere	SI		
9	Sig.ra Anna Rita	MONTALDI	Consigliere	SI		
10	Dott. Mauro	TORDONE	Consigliere	NO ²		
11	Sig. Giovanni	TUZI	Consigliere	SI		
12	Sig.ra Romina	MARGANI	Consigliere	NO		
13	Sig.ra Stella	FANTAUZZI	Consigliere	NO		
ASS	EGNATI n. dodici + Sindaco	PRESENTI: 9				
IN C	CARICA n. dodici + Sindaco	Buffone Antonella, Tordo uzzi Stella)	ne Mauro,			

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica***VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Cesidio FALCONE.

¹ Il Presidente giustifica l'assenza del Sindaco, Dott.ssa Antonella Buffone, assente per motivi di salute.

²Il Presidente giustifica l'assenza del Consigliere, Dott. Mauro Tordone, assente per motivi personali.

La seduta è pubblica, poiché, nonostante sia precluso ai cittadini l'accesso presso la Sala Consiliare, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19,la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Balsorano.

Risultato che il collegio è costituito in numero legale, il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Massimo Antonini relaziona sull'argomento.

Interviene il Consigliere Giuseppe Pea, il quale propone un'eccezione in merito alla seduta consiliare in corso di svolgimento e illustra la nota allegata al presente verbale avente ad oggetto: "Richiesta eccezione relativa all'interpretazione di norme da applicare per la trattazione di argomenti scritti nell'ordine del giorno".

Prima della votazione sulla suddetta proposta del Consigliere Pea, il Consigliere Tuzi rende la sua dichiarazione di voto.

Segue votazione sulla proposta di emendamento della proposta di deliberazione avanzata dal Consigliere Giuseppe Pea.

Si registra il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 1(Giuseppe Pea)

Astenuti: 0 Contrari: 8

Prosegue il Consigliere Giuseppe Pea illustrando la nota allegata al presente verbale avente ad oggetto: "Punto 2 C.C. 11/12/2020".

Interviene l'Assessore Enrico Fantauzzi.

Interviene il Consigliere Massimo Antonini.

Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi.

Replica il Consigliere Giuseppe Pea.

Replical'Assessore Enrico Fantauzzi.

Replicail Consigliere Massimo Antonini.

Prima della votazione il Consigliere Giuseppe Pea rende la sua dichiarazione di voto.

Anche l'Assessore Fantauzzi rende la sua dichiarazione di voto.

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:

Favorevoli: 8 Astenuti: 0

Contrari: 1 (Giuseppe Pea)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 8 Astenuti: 0

Contrari: 1(Giuseppe Pea)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X031244045000000011017

E-mail: sd@comune.balsorano.aq.it

sd@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 1 – Affari Generali – Segreteria – Amministrazione
Ufficio	Segreteria

OGGETTO: Consorzio BIM Fiume Liri- Garigliano, Provincia dell'Aquila- Provvedimenti

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile		
□ FAVOREVOLE	□ FAVOREVOLĘ		
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio 	 □ NON FAVORE VOLE con motivazione riportata a tergo del foglio □ NON RILEVA sotto l'aspetto contabile 		
Data	Data Data		
Il Responsabile del Servizio 1 (Amministrazione) Dott.ssa Antonella Buffone	Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria Il Segretafio Comunale Dott. Cesidio FALCONE		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Testo Unico delle norme sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R.D. 11.12.1933, n.1775 prevedeva agli artt. 52 e 53 alcune provvidenze a favore dei Comuni rivieraschi delle grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica e cioè la possibilità che fosse loro riservata una certa quantità di energia (Art. 52) e che, quando l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, fosse stabilito, a carico del concessionario della derivazione, un ulteriore canone annuo da corrispondersi ai predetti Comuni ed anche all'Amministrazione Provinciale per quella energia trasportata fuori provincia (Art.53);
- con legge 27.12.1953, n.959 è stata sostituita alla riserva di energia di cui al sopraccitato art.52, la corresponsione da parte del concessionario, ai Comuni ricadenti in bacini imbriferi montani, di un sovracanone annuo per ogni Kw di potenza nominale media;
- la richiamata legge n. 959/1953 stabiliva che dovevano essere individuati i bacini imbriferi montani e che i Comuni che in tutto o in parte fossero ricompresi in ciascun bacino, potessero procedere alla costituzione di consorzio obbligatorio,
- con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, n. 1705 e modificato con decreto n. 1679 del 15 marzo 1979 é stata sancita la delimitazione del Bacino Imbrifero

Montano Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell'Aquila che ricomprende i seguenti Comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D'albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco, VillaVallelonga;

RICHIAMATO il D.M. 15-5-2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di modifica del DM 15 marzo 1979, che prevede tra i Comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ricadenti nella provincia di l'Aquila, anche il Comune di Scurcola Marsicana.

RICHIAMATO il D.M. del 20.9.1961 n. 4864 che prevede il riparto fra i Comuni interessati dal sovracanone afferente il Bacino Imbrifero montano Liri-Garigliano.

VISTO l'art.1, comma 137, della 1.228 del 24 dicembre 2012, che ha esteso i sovra-canoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'art.1 della 1.n.959 del 27.12.1953, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale annua, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 2 della Legge 27.12.1953, n.959 dispone: "I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi";

CHIARITO, da ultimo con Sentenza della Cassazione (Sez U n. 26049 del 2016), che i consorzi, di cui alla Legge 27.12.1953, n.959, sono "i soggetti onerati della riscossione dei sovracanoni e della gestione del consequenziale fondo comune", ed, inoltre, chiarito che rispetto al sovracanone ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributaria la loro natura e, quindi, obbligatoria per gli Enti la loro esazione.

DATO ATTO CHE lo schemadi Convenzione e di Statuto del Consorzio sono stati predisposti dal Comune di Morino, dopo diversi incontri con i sindaci dei comuni interessati.

ATTESO CHE presso il Comune di Avezzano si è tenuto un ulteriore incontro con i Sindaci dei Comuni, compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, finalizzata a ridare impulso alla costituzione di un consorzio obbligatorio, che possa garantire un effettivo recupero delle importanti risorse derivanti dai sovracanoni e, conseguentemente, la realizzazione di opere ed infrastrutture per il progresso sociale ed economico del territorio.

EVIDENZIATO che i Consorzi BIM possono, inoltre, assumere, sia direttamente che mediante delega dai Comuni consorziati o ad altri Enti, ogni altra iniziativa o attività diretta a favorire la crescita e lo sviluppo civile ed economico-sociale delle comunità residenti.

ATTESO che non ricorre la fattispecie del c.d "consorzi di funzioni", soppressi dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 191/2009, trattandosi, nel caso de quo, di un "consorzio di servizi", finalizzato alla gestione dei servizi pubblici locali, a norma degli articoli 31 e 113 bis del Tuel.

RITENUTI gli schemi di convenzione e di statuto allegati alla presente deliberazione meritevoli di approvazione (All.ti A e B);

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'art.31 del d.lgs 267/2000(Consorzi);

EVIDENZIATO CHE tra i Comuni facenti parte in tutto o in parte del Bacino Liri-Garigliano non è costituito già altro consorzio.

RICHIAMATA la Delibera della Corte dei conti n. 205 del 30 marzo 2015, Sezione regionale di controllo per il Veneto, che ha chiarito che i consorzi rappresentano una forma di associazione fra enti locali, strumentale all'esercizio collettivo e congiunto di servizi a favore della popolazione dei comuni consorziati. Da questa caratteristica di strumentalità la sezione deriva l'evidenza che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi. Del resto, afferma, è chiara, ai fini della redazione del piano operativo, la distinzione tra enti e società, sia per l'esplicito richiamo alle regole già contenute nell'articolo 3, comma 27, della legge 244/2007, sia per il dato testuale contenuto nel comma 611 della legge 190/2014, che fa riferimento unicamente alle società alle partecipazioni societarie.

RICHIAMATA infine la Delibera n. 4/1 della Corte dei conti - Sezioni delle Autonomie - le quali giungono alla conclusione che "nell'interpretare la portata dell'art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, non si può prescindere da questo criterio. In proposito è sufficiente aggiungere che i Consorzi costituiti per l'esercizio di una o più funzioni appartengono, insieme alle Unioni, al novero delle forme di collaborazione intercomunale di carattere strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica ed in quanto tale destinatari di un'unica disciplina. Nell'ambito di tale disciplina così come più sopra ricostruita, per quanto di interesse della presente questione di massima, tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Dl. n. 78/10, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi".

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli dei competenti Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Atteso che ai sensi dell'art.31 del D.lgs 267/2000 la presente deliberazione deve essere assunta a maggioranza assoluta, quindi con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito:

DELIBERA

1. **DI COSTITUIRE** il Consorzio BIM Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell'Aquila composto, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, n. 1705 e modificato con decreto n. 1679 del 15 marzo 1979 dai seguenti Comuni:Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia,

Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D'albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola Marsicana, SanVincenzo Valle Roveto, Trasacco, VillaVallelonga;

- 2. **DI APPROVARE** gli schemi di convenzione e di statuto allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 3. **DI INVIARE** la presente deliberazione a tutti i Comuni di cui al 1 affinché procedano a loro volta a sottoporre i documenti all'esame e all'approvazione dei rispettivi Consiglio Comunali;

Dopodichè con votiespressi da consiglieri presenti e votanti aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

STATUTO

Art. 1 – Natura, finalità e denominazione.

1.I Comuni della Provincia dell'Aquila di: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D'albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, SanVincenzo Valle Roveto, Trasacco, Scurcola Marsicana, VillaVallelonga, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Liri-Garigliano delimitato con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, n. 1705 e modificato con Decreto n. 1679 del 15 marzo 1979 sono uniti in Consorzio fra Enti Locali ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni.

Richiamato, infine, il D.M. 15-5-2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stato modificato il DM 15 marzo 1979, che prevede tra i Comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ricadenti nella provincia di l'Aquila inserisce nuovamente il Comune di Scurcola Marsicana.

Richiamati il D.M. del 20.9.1961 n. 4864 e D.M. 5.6.1963 che prevedono il riparto fra i Comuni interessati dal sovracanone afferente il Bacino Imbrifero montano Liri-Garigliano.

- 2.Del Consorzio potranno farne parte anche o i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti e/o inseriti nell'ambito del bacino stesso, e ciò dalla data di entrata in vigore dei relativi Statuti approvati in base alla legislazione vigente dall'Autorità competente.
- 3. Il Consorzio è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, disciplinato dal presente Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.

4. Il Consorzio	ha la	seguente	denomina	zione:							
"Consorzio Ba	cino i	Imbrifero	Montano	(B.I.M.)	Fiume	Liri-Garigh	iano –	Provincia	dell'	Aquila	"
Esso ha sede in	ı		•								

5. Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo.

Art. 2 – Scopo e durata.

- 1.Il Consorzio, in conformità al disposto dell'art. 1, legge 27 dicembre 1953 n. 959, ha lo scopo primario di provvedere all'incasso del sovra canone, all'attribuzione del medesimo al fondo comune ed all'impiego ed all'amministrazione delle somme ivi allocate ad esclusivo favore del progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) Fiume Liri-Garigliano Provincia dell'Aquila".
- 2.Il Consorzio, previa apposita delibera assembleare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può altresì avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 3 della L. 959/1953, di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, da cedersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di mercati energetici. Esso, inoltre, può provvedere all'impiego dell'energia elettrica spettante, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 959/1953, sia direttamente, sia attraverso Consorzi o Società aventi dette finalità.
- 3.Il Consorzio, nel perseguimento dei propri obiettivi, promuove e favorisce lo svolgimento di

funzioni e servizi nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio, nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente.

- 4.Il Consorzio può assumere funzioni delegate nelle seguenti materie in quanto correlate in via diretta ed indiretta alle finalità contenute nella L. 959/1953:
- Difesa del suolo
- Montagna
- Energia
- Ambiente
- 5.Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione di almeno tre quinti dei Comuni membri.

Art. 3 – Natura e allocazione delle risorse facenti parte del fondo comune.

- 1. Il Consorzio BIM costituisce il fondo comune formato dalle entrate del sovracanone nonché dalle entrate derivanti dalle compensazioni e dai risarcimenti ambientali.
- 2. Le risorse facenti parte del fondo comune saranno allocate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, ossia facendo in modo che, sul medio-lungo periodo, tutti i Comuni facenti parte del Consorzio possano beneficiarne in maniera equilibrata e soddisfacente.

Art. 4 – Organi del Consorzio e durata dei medesimi.

- 1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) l'Assemblea Generale:
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
- 2. Il mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente dura cinque anni. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente uscenti rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.
- 3. Il mandato dei rappresentanti degli Enti consorziati cessa comunque con la cessazione degli organi che li hanno nominati. Tutti i componenti dell'Assemblea Generale sono rinominabili. Nessuno può essere eletto Presidente, Vice presidente, ovvero Consigliere per più di due mandati consecutivi.

Art. 5 – Composizione dell'Assemblea Generale.

- 1. L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti dei Comuni.
- 2. Ogni Comune ha un solo rappresentante in seno all'Assemblea Generale.
- 3. Il rappresentante di ogni Comune è il Sindaco o suo delegato, scelto fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e a consigliere comunale, dotato di specifica competenza tecnica o

amministrativa, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Sino alla data della nomina, si intende che il Sindaco è il rappresentante del Comune stesso.

Art. 6 – Doveri e condizione giuridica dei membri dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

- 1.Il comportamento del Presidente, dei Consiglieri e dei membri dell'Assemblea Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.
- 2.Il Presidente, i Consiglieri ed i membri dell'Assemblea Generale hanno obblighi correlati e paritetici a quelli previsti per la carica di Consigliere ed Amministratore del Comune.

Art. 7 – Competenze dell'Assemblea.

- 1. Spetta all'Assemblea Generale:
- a) l'elezione del Consiglio Direttivo del Consorzio;
- b) l'elezione del Presidente del Consorzio;
- c) la nomina del revisore dei conti;
- d) l'approvazione del piano degli interventi;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del conto consuntivo del Consorzio;
- g) l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
- h) di deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari e patrimoniali, alle relative permute e concessioni, costituzione o partecipazione a società;
- i) i provvedimenti relativi a tutti i problemi che ad essa vengono sottoposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- 1) la determinazione e l'attribuzione di eventuali indennità di carica e dei gettoni di presenza, tenendo presente la legislazione in materia relativa agli enti locali;
- m) nomina e revoca il Coordinatore tecnico che può essere figura abilitata , distaccata dagli Enti partecipanti o libero professionista. La sua nomina ed il compenso sono proposti dal consiglio direttivo e deliberati dall'Assemblea

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea Generale.

- 1. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente nonché per l'eventuale assestamento di bilancio, e per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.
- 2. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali devono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea Generale è chiamata a discutere ed a deliberare.
- 3. L'avviso di convocazione viene spedito dal Presidente, anche avvalendosi di procedure telematiche, almeno 10 giorni prima della data della seduta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.
- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Per l'approvazione delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

- 4. Per l'approvazione delle delibere concernenti modificazioni statutarie è richiesta la maggioranza qualificata pari a 2/3 dei membri assegnati.
- 5. Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 9 – Elezione e composizione del Consiglio Direttivo.

- 1.Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto da un massimo di 5 Consiglieri, compreso il Presidente, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale
- 2.L'elezione dovrà avvenire mediante la presentazione di una o più liste collegate al candidato Presidente. La lista contenente i nomi dei candidati a Presidente e a membri del Consiglio Direttivo dovrà essere depositata e protocollata dall'ufficio di segreteria del Consorzio almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Tale lista dovrà rispettare la parità di genere, secondo le norme vigenti per i Comuni e gli Enti Locali.
- 3. Risulteranno eletti il Presidente, e la lista collegata che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa.
- 4.Il Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, dura in carica cinque anni, fatto salvo il regime di proroga sino alla nomina del nuovo Consiglio.
- 5.Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza del medesimo. In qualsiasi caso, la decadenza del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo.

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza, sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri.
- 2. L'avviso di convocazione viene spedito ai Consiglieri dal Presidente, anche con procedure telematiche, almeno 5 giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 11 - Competenze del Consiglio Direttivo.

- 1.Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie:
- a) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- b) formulazione delle proposte dei regolamenti, da sottoporre all'approvazione della Assemblea Generale:
- c) autorizza stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
- d) predispone ed attua, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, il piano degli interventi:
- e) adempie ogni altra competenza residuale che non sia riservata alla Assemblea Generale, al

Presidente ovvero ad altri organi.

Art. 12 - Competenze del Presidente del Consorzio

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio.
- 2. Al Presidente competono:
 - a) la presidenza dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
 - b) la convocazione del Consiglio Direttivo e la fissazione dell'ordine del giorno;
 - c) la convocazione dell'Assemblea Generale e la fissazione dell'ordine del giorno;
 - d) la firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
 - e) l'adozione dei provvedimenti d'urgenza per il buon funzionamento dei servizi consortili.

Art. 13 – Il Vicepresidente

1.Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14 – Mozione di sfiducia

- 1. L'Assemblea può proporre una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo.
- 2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Generale.
- 3. La mozione è presentata al Presidente in carica e al Segretario per l'acquisizione al protocollo dell'Ente.
- 4. Detta mozione, a cura del Segretario, è trasmessa ai Componenti del Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente deve convocare apposita Assemblea entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della mozione. Nel caso di mancata convocazione, nel termine sopraindicato, vi provvede il Rappresentante dell'Assemblea Generale più anziano di età.
- 6. Il Presidente ed il Consiglio direttivo cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata da almeno tre quinti dei componenti dell'Assemblea.
- 7. Qualora la mozione venga approvata, il Presidente entro 30 giorni deve convocare nuove elezioni degli Organi del Consorzio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 15 - Organo di revisione economico-finanziaria

- 1. L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scegliendolo negli Albi dei Revisori Contabili, dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
- 2. Il Revisore dei Conti:
- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;

- b) presenta al Consiglio Direttivo una relazione con parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione economico-finanziaria del Consorzio;
- d) su invito del Presidente, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
- 3. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 16 - Segretario Consorziale

- 1. Il Segretario Consorziale è un dipendente di ruolo degli Enti Locali del territorio BIM in possesso di comprovate competenze giuridiche finanziarie ed organizzative.
- 2. Il Segretario Consorziale dipende funzionalmente dal Presidente.
- 3. Il Segretario Consorziale:
- a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Consorzio, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 16 - Finanziamenti

1.Le finanze del Consorzio sono costituite da:

- Quote di spettanza dei Comuni aderenti al Consorzio su contributi disposti dalla legge 27/12/1953, n.959 a carico delle Aziende che abbiano le opere di presa nel bacino del Liri Garigliano;
- Eventuali contributi dei Comuni consorziati con rapporti fissati annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione e in ragione delle percentuali di riparto stabilite per ogni singolo Ente.

Art. 17 – Piano degli interventi

- 1. Il Piano degli interventi è lo strumento di programmazione con il quale il Consorzio amministra i proventi del sovra canone ed altre entrate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
- 2. Il Piano è predisposto dal Consiglio Direttivo, che ne cura altresì l'esecuzione, ed è approvato dall'Assemblea Generale.
- 3. Le concrete modalità di redazione del Piano sono definite con apposito regolamento.

Art. 18 - Albo del Consorzio e Sito Internet

- 1. Il Segretario cura la tenuta di un Albo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
- 2. L'Albo è tenuto anche in formato digitale, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Consorzio.
- 3.Il Consorzio si doterà di un sito internet istituzionale per garantire la trasparenza e la pubblicità legale in adempimento alla normativa vigente.

Art. 19 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario, di riferimento ed il conto consuntivo entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 20 - Tesoreria

1.Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni sotto l'osservanza delle legge e regolamenti vigenti in materia

Art. 21 – adesione a Federbim

1.Il Consorzio promuove il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l'adesione alla Federazione nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM)

Art. 22 - Rinvio

1.Ogni altra materia prevista espressamente dalla normativa nazionale, regionale riguardante i Consorzi BIM è recepita automaticamente nella normazione dell'Ente senza ulteriore formalità

Art. 23 – Norme di prima Applicazione

- 1.I Comuni che intendono aderire al Consorzio devono approvare il Presente Statuto.
- 2.La convocazione e la presidenza della prima adunanza dell' Assemblea Generale istitutiva del Consorzio sarà effettuata dal Componente più anziano di età.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO BIM Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell'Aquila.

L'anno, il giorno del mese di, in, nella Sede	,
sono presenti in rappresentanza:	
• del Comune di con sede a in n C.F, il Sindaco protempore	in forza
della deliberazione del Consiglio Comunale n del _ esecutiva ai sensi di Legge	
• del Comune di con sede a in n C.F, il Sindaco protempore _	in forza
della deliberazione del Consiglio Comunale n del _ esecutiva ai sensi di Legge	
•	

PREMESSO CHE:

- il Testo Unico delle norme sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R.D. 11.12.1933, n.1775 prevedeva agli artt. 52 e 53 alcune provvidenze a favore dei Comuni rivieraschi delle grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica e cioè la possibilità che fosse loro riservata una certa quantità di energia (Art. 52) e che, quando l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, fosse stabilito, a carico del concessionario della derivazione, un ulteriore canone annuo da corrispondersi ai predetti Comuni ed anche all'Amministrazione Provinciale per quella energia trasportata fuori provincia (Art.53);
- con legge 27.12.1953, n.959 é stata sostituita alla riserva di energia di cui al sopraccitato art.52, la corresponsione da parte del, concessionario, ai Comuni ricadenti in bacini imbriferi montani, di un sovracanone annuo per ogni Kw di potenza nominale media;
- la richiamata legge n. 959/1953 stabiliva che dovevano essere individuati i bacini imbriferi montani e che i Comuni che in tutto o in parte fossero ricompresi in ciascun bacino, potessero procedere alla costituzione di consorzio obbligatorio;
- con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, n. 1705 e modificato con decreto n. 1679 del 15 marzo 1979 é stata sancita la delimitazione del Bacino Imbrifero Montano Fiume Liri-Garigliano Provincia dell'Aquila che ricomprende i seguenti Comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D'albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola Marsicana, SanVincenzo Valle Roveto, Trasacco, VillaVallelonga;

Richiamato, infine, ilD.M. 15-5-2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stato modificato il DM 15 marzo 1979, che prevede tra i Comuni compresi

in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ricadenti nella provincia di l'Aquila inserisce nuovamente il Comune di Scurcola Marsicana.

Richiamati il D.M. del 20.9.1961 n. 4864 e D.M. 5.6.1963 che prevedono il riparto fra i Comuni interessati dal sovracanone afferente il Bacino Imbrifero montano Liri-Garigliano.

RITENUTO di procedere alla costituzione del consorzio previsto dalla normativa con la funzione primaria di gestire le risorse derivanti dai sovracanoni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

- 1.La presente Convenzione ha ad oggetto la costituzione del Consorzio BIM Fiume Liri-Garigliano Provincia dell'Aquila ai sensi dell'art. 1, legge 27 dicembre 1953 n. 959. Del Consorzio fanno parte i seguenti Comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D'albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola, SanVincenzo Valle Roveto, Trasacco, VillaVallelonga.
- 2.Potranno far parte del costituendo consorzio anche i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti e/o inseriti nell'ambito del bacino stesso, e ciò dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti emessi dall'Autorità competente.
- 3.Il Consorzio è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, disciplinato dallo Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.
- 5.Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo.
- 6. Il Consorzio si ispira ai seguenti criteri operativi:
- osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità
- l'attività è retta dai criteri di semplicità, efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e pubblicità
- nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 2

Scopo e durata.

1. Il Consorzio, in conformità al disposto dell'art. 1, legge 27 dicembre 1953 n. 959, ha lo scopo primario di provvedere all'incasso del sovra canone, all'attribuzione del medesimo al fondo comune

ed all'impiego delle somme ivi allocate ad esclusivo favore del progresso economico e sociale delle popolazioni.

- 2. Il Consorzio, previa apposita delibera assembleare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può altresì avvalersi della possibilità di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, da cedersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di mercati energetici.
- 3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare quello montana.
- 4. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.
- 6. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione di almeno tre quinti dei Comuni membri.

Art. 3

Natura e allocazione delle risorse facenti parte del fondo comune.

- 1. Il Consorzio BIM costituisce il fondo comune formato dalle entrate del sovracanone nonché dalle entrate derivanti dai risarcimenti ambientali.
- 2. Le risorse facenti parte del fondo comune saranno allocate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, ossia facendo in modo che, sul medio-lungo periodo, tutti i Comuni facenti parte del Consorzio possano beneficiarne in maniera equilibrata e soddisfacente.
- 3. I costi di eventuali servizi gestiti in forma associata e il loro criterio di riparto tra gli Enti partecipanti al Consorzio verranno definiti in ogni singolo atto di conferimento.
- 4.Al fine di evitare squilibri nella gestione finanziaria dei Comuni consorziati, le risorse trasferite a ciascun Comune non possono essere di importo inferiore a quello delle somme che risultano da essi direttamente riscosse a titolo di sovra canone alla data di istituzione del Consorzio, dedotte le sole spese di funzionamento del Consorzio medesimo, ove queste non siano finanziabili con ulteriori risorse incluse nel fondo comune.

Art. 4

Adesioni, scioglimento e recesso

1. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori sottoscrittori della presente convenzione e comporta la modifica della presente Convenzione.

2.Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sei mesi e esplica gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5

Organi del Consorzio e durata dei medesimi.

- 1. Gli organi del Consorzio sono:
- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- 2. Le competenze degli organi del Consorzio sono specificati nello Statuto allegato alla presente convenzione.

Art. 6

Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione

Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 7 - Statuto

Il consorzio è regolato e disciplinato dallo Statuto già approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni costituenti che qui si allega sotto la lettera "A" formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 8

Norme di prima applicazione

I Comuni che intendono aderire al Consorzio BIM Liri-Garigliano – Provincia dell'Aquila devono approvare lo schema di convenzione e la bozza dello Statuto.

Art. 9 - Disposizioni finali

Le disposizioni della presente convenzione e dell'allegato statuto si intendono completate da quelle contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n.959 e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Punto 2 C.C. 11.12.2020

Richiesta eccezione relativa all'interpretazione di norme da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno

Chiedo al Consiglio preliminarmente di mettere ai voti un'eccezione vista la violazione dei diritti dei consiglieri ad una partecipazione informata relativa ad una convocazione d'urgenza dell'ordine del giorno, urgenza che non c'è perché trattandosi di argomenti che vanno preparati per tempo, ritardo e quindi urgenza che non può essere richiamata in conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione.

Inoltre si fa presente che mancano i pareri di regolarità tecnica e contabile. I più recenti richiami giurisprudenziali attribuiscono alla presenza dei pareri, mediante il richiamo coordinato all'art. 147 bis del d.l. n. 174/2012 e l'art. 49 Tuel per la sua obbligatorietà procedimentale, una valenza legittimante dell'intera azione amministrativa.

Questa non è più considerata una "mera irregolarità" (in generale) come recentemente richiamato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna (11 aprile 2017, n. 62), che non la identifica come una "lieve anomalia" del provvedimento (un cd. vizio marginale), "allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla norma. Ciò non sembra potersi affermare lì ove manchino i pareri di regolarità tecnica e contabile"; diversamente, i pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti locali, anche per sopperire alla mancanza di competenza tecnica degli organi elettivi, soprattutto dopo gli ultimi innesti normativi (ex art. 147 bis del Tuel, ad opera del d.l. n. 174/2012) che affidano ai responsabili dei servizi un ruolo centrale nella tutela della regolarità e correttezza amministrativa.

Si giunge, quindi, in modo innovativo a ritenere che i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione (salvo il caso di atti di mero indirizzo) pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore, effetti giuridici riconosciuti per la loro funzione di garanzia. La loro mancanza impedisce il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico – volta per volta – tutelato dalle norme.

Andando oltre e a chiusura dell'inquadramento normativo, la pura e semplice formulazione di un parere non vincolante di fronte a un atto sul quale la competenza

a decidere spetta ad altro organo non può, sotto il profilo psicologico, costituire concorso morale di chi esprime il parere con i soggetti preposti all'adozione della delibera finale illegittima, in quanto la rappresentazione dell'atto conclusivo (e della sua illiceità) esula dai compiti propri di chi esprime il parere.

Inoltre questa cessione di crediti è rilevante in termini di bilancio di previsione. Quindi altro profilo di illegittimità è che allegata alla proposta non vi è la relativa variazione al bilancio né il parere del revisore dei conti come previsto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulla proposta di bilancio di previsione e sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio.

Infatti la conseguenza immediata è l'azzeramento della relativa entrata che ricordo alimenta genericamente le spese dell'ente. Il recupero di queste somme, debitamente ridotte, infatti avviene solo a seguito del riparto tra gli enti partecipanti nel periodo medio-lungo (ovvero 5 anni) ed indubbiamente è minore delle entrate originariamente previste e non quantificabile a priori in nessuna maniera.

Si richiede quindi il voto del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Comunale

Punto 2 C.C. 11.12.2020

Richiesta eccezione relativa all'interpretazione di norme da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno

Chiedo al Consiglio preliminarmente di mettere ai voti un'eccezione vista la violazione dei diritti dei consiglieri ad una partecipazione informata relativa ad una convocazione d'urgenza dell'ordine del giorno, urgenza che non c'è perché trattandosi di argomenti che vanno preparati per tempo, ritardo e quindi urgenza che non può essere richiamata in conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione.

Inoltre si fa presente che mancano i pareri di regolarità tecnica e contabile. I più recenti richiami giurisprudenziali attribuiscono alla presenza dei pareri, mediante il richiamo coordinato all'art. 147 bis del d.l. n. 174/2012 e l'art. 49 Tuel per la sua obbligatorietà procedimentale, una valenza legittimante dell'intera azione amministrativa.

Questa non è più considerata una "mera irregolarità" (in generale) come recentemente richiamato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna (11 aprile 2017, n. 62), che non la identifica come una "lieve anomalia" del provvedimento (un cd. vizio marginale), "allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla norma. Ciò non sembra potersi affermare lì ove manchino i pareri di regolarità tecnica e contabile"; diversamente, i pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti locali, anche per sopperire alla mancanza di competenza tecnica degli organi elettivi, soprattutto dopo gli ultimi innesti normativi (ex art. 147 bis del Tuel, ad opera del d.l. n. 174/2012) che affidano ai responsabili dei servizi un ruolo centrale nella tutela della regolarità e correttezza amministrativa.

Si giunge, quindi, in modo innovativo a ritenere che i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione (salvo il caso di atti di mero indirizzo) pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore, effetti giuridici riconosciuti per la loro funzione di garanzia. La loro mancanza impedisce il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico – volta per volta – tutelato dalle norme.

Andando oltre e a chiusura dell'inquadramento normativo, la pura e semplice formulazione di un parere non vincolante di fronte a un atto sul quale la competenza

a decidere spetta ad altro organo non può, sotto il profilo psicologico, costituire concorso morale di chi esprime il parere con i soggetti preposti all'adozione della delibera finale illegittima, in quanto la rappresentazione dell'atto conclusivo (e della sua illiceità) esula dai compiti propri di chi esprime il parere.

Inoltre questa cessione di crediti è **rilevante in termini di bilancio di previsione**. Quindi altro profilo di illegittimità è che allegata alla proposta non vi è la relativa variazione al bilancio né il parere del revisore dei conti come previsto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulla proposta di bilancio di previsione e sulla verifica degli equilibri e **variazioni di bilancio**.

Infatti la conseguenza immediata è l'azzeramento della relativa entrata che ricordo alimenta genericamente le spese dell'ente. Il recupero di queste somme, debitamente ridotte, infatti avviene solo a seguito del riparto tra gli enti partecipanti nel periodo medio-lungo (ovvero 5 anni) ed indubbiamente è minore delle entrate originariamente previste e non quantificabile a priori in nessuna maniera.

Si richiede quindi il voto del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Pea

Punto 2 C.C. 11.12.2020

È sconcertante il fatto che quando si è trattato di ratificare le variazioni di bilancio, tra le quali anche quelle per l'emissione dei buoni spesa, non si è avuta la stessa solerzia come dimostrato dalla mancata rarifica di 3 delle 4 precedenti variazioni al bilancio, fatto unico nella storia del Comune di Balsorano e forse unico anche a livello nazionale se consideriamo amministrazioni regolarmente in carica.

I fatti oggi dimostrano che quando si tratta di "regalare", perché questo state facendo, i nostri soldi ad un Consorzio mettendosi in lista di attesa per vederseli restituire opportunamente decurtati, voi procedete con estrema urgenza mentre quando si tratta di assegnare i soldi ai cittadini bisognosi di Balsorano neanche ci si va in Consiglio Comunale lasciando incredibilmente decadere la cosa.

Eppure qualcuno scriveva pochi giorni fa "siamo impegnati quotidianamente a risolvere problemi del proprio paese, della nostra gente, a dare il massimo per il benessere dei nostri cittadini e di vicinanza in momenti particolari ... voglio rassicurare i miei concittadini piccoli e grandi perché l'amministrazione comunale sta lavorando quotidianamente per garantire misure necessarie al contenimento della pandemia e per tutte le esigenze correlate."

Mi domando quale è il vantaggio per la nostra gente, per il benessere dei nostri cittadini se si cede questo credito?

La sola idea di dare 100 e ricevere anche 99 per non avere nulla in cambio dovrebbe farvi riflettere su cosa state approvando oggi perché io non riuscirei a sentirmi in pace con la coscienza se togliessi anche solo un euro ai miei concittadini per alimentare chi di politica ci ha sempre vissuto e continua a viverci.

E non è che questa operazione è priva di costi, anzi ad oggi sono indefiniti ma comunque da voi oggi ben accettati qualsiasi essi siano.

Infatti all'art. 3 della convenzione ad oggetto "Natura e allocazione delle risorse facenti parte del fondo comune", si stabilisce:

al comma 2) - Le risorse facenti parte del fondo comune saranno allocate nel rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, ossia facendo in modo che, sul mediolungo periodo (5 anni per chi non sa cosa significa), tutti i Comuni facenti parte del
Consorzio possano beneficiarne in maniera equilibrata e soddisfacente;

- al comma 3) I costi di eventuali servizi gestiti in forma associata e il loro criterio di riparto tra gli Enti partecipanti al Consorzio verranno definiti in ogni singolo atto di conferimento (quindi sono indeterminati);
- e al comma 4) Al fine di evitare squilibri nella gestione finanziaria dei Comuni
 consorziati, le risorse trasferite a ciascun Comune non possono essere di importo
 inferiore a quello delle somme che risultano da essi direttamente riscosse a titolo di sovra
 canone alla data di istituzione del Consorzio, dedotte le sole spese di funzionamento
 del Consorzio medesimo, ove queste non siano finanziabili con ulteriori risorse incluse
 nel fondo comune.

Questo articolo significa tutto e niente visto che non si conoscono le spese di funzionamento (che saranno almeno pari al 20% degli introiti) e nemmeno quale è la quota che ci verrà restituita visto che se il Consorzio decidesse di investire il 50% dei proventi per il Comune di Morino, il comune di Balsorano riceverà la sua quota parte del residuo ovvero il 50% ulteriormente decurtati dei costi amministrativi.

Inoltre è bene sottolineare che l'art. 9 ad oggetto "Elezione e composizione del Consiglio Direttivo" si stabilisce che:

 risulteranno eletti il Presidente, e la lista collegata che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa.

E ancora l'art. 11 dello statuto ad oggetto "Competenze del Consiglio Direttivo" stabilisce

- che il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie:
 - a) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - formulazione delle proposte dei regolamenti, da sottoporre all'approvazione della Assemblea Generale;
 - c) autorizza stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
 - d) predispone ed attua, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, il piano degli interventi;
 - e) adempie ogni altra competenza residuale che non sia riservata alla Assemblea Generale, al Presidente ovvero ad altri organi.

Tuttavia, da numerose informazioni di stampa, è già stato da tempo nominato il Consiglio d'Amministrazione (tra l'altro smentendo la precedente affermazione del Sindaco che asseriva che le persone non erano state ancora individuate) e quindi ci troviamo:

- presidente Antonio MATTEI (Morino);
- consiglieri d'amministrazione:
 - Ilaria PALETTI (Trasacco); Antonio MERCURI (Bisegna); Ermero ANTONINI (Canistro); Marco LIBERATORE (Ovindoli).

Tale Consiglio di Amministrazione non può essere altro che il Consiglio Direttivo visto che gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale (un membro per ogni comune);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) e il Presidente.

e non vi è traccia di un consiglio di amministrazione.

Infatti nello stesso articolo di stampa si scrive "Il Presidente del Consorzio, Mattei, fa sapere che la prossima settimana contatterà le tre Regioni interessate (Abruzzo, Lazio e Campania) per avere l'elenco di tutti i concessionari, ai quali subito dopo chiederà di fissare un incontro, per trovare un accordo" il che suona alquanto strano visto che essendo questo un diritto normato dalla legge non può essere ridotto per soddisfare la controparte, cosa che invero fa prevedere un alquanto probabile "accordo". Qui non si tratta di stabilire l'ammontare ma solo se la centrale deve o non deve versare il canone e ovviamente se deve, non può ottenere sconti di alcun genere perché nessuna normativa prevedere la decurtazione di questo importo.

Comunque questo atto segue quello prodotto a gennaio, dimostrando ancora una volta la mancanza del presupposto sull'urgenza visti gli 11 mesi trascorsi. Ricordo che nel primo consiglio comunale si era deciso con un unico voto contrario (il mio) di delegare il Comune di Morino affinché proceda ad inoltrare le richieste per il versamento dei canoni BIM spettanti per legge a Comuni appartenenti al BIM Liri-Garigliano, compreso ovviamente il nostro, ovvero quelle che ancora non lo versano.

Ma ovviamente questo atto preludeva il successivo. Si era infatti prospettata l'adesione del Comune (appoggiata anche da una parte della minoranza - Tuzi) all'ennesimo Consorzio, dopo aver costituito il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM S.p.A. oggi in concordato molto fragile), il Consorzio Gestione Rifiuti (Segen S.p.A. che svolge il servizio senza alcuna concorrenza grazie alla miopia di questa amministrazione), la AST S.r.l. (Azienda per lo Sviluppo del Territorio che si è messa in libera concorrenza con le imprese boschive), la Segen Holding S.r.l. (holding che dovrebbe essere pura e invece resta una holding mista).

Ma dal giugno 2018 ad oggi ancora non ho visto risultati.

Ricordo che essendo il sovracanone una prestazione periodica con termine annuale, l'obbligo di pagamento del sovracanone BIM si prescrive nel termine di cinque anni (ex art. 2948, comma 1, n. 4, del Codice civile).

Da qui nasce l'urgenza non di creare Consorzi, che restano facoltativi, bensì di richiedere il canone arretrato, proprio per non mandare in prescrizione i crediti.

Tuttavia il vostro interesse era ed è dirottato sulla creazione di questi Consorzi (per ovvi interessi collegati) e non sul soddisfo del credito, tanto da mandare in prescrizione gli anni 2013 e 2014 a differenza di altri il nostro ha mandato in prescrizione solo il 2013 visto che per il 2014, almeno in riferimento a quelli conosciuti, si è proceduto ad inviare le relative richieste nel maggio 2019.

Voglio ricordare che fino ad oggi non è servito alcun Consorzio per incassare i Canoni BIM ne tantomeno per chiedere il versamento di quelli "nuovi" come già richiesto dal sottoscritto che di propria iniziativa, quando ricoprivo il ruolo di sostituto del responsabile del servizio finanziario, ho inviato una richiesta ad alcune di queste "nuove" centrali per un ammontare di circa 72 mila euro oltre 12 mila di nuove entrate annuali senza attendere la costituzione dell'ipotetico Consorzio che è riuscito nella non facile opera di mandare per quasi tutti i comuni in prescrizione gli anni 2013 e 2014 conseguenza scontata quando l'interesse non è indirizzato alla richiesta dei legittimi canoni, ma alla costituzione dell'ennesimo consorzio inutile alla cittadinanza, ma utile per qualcuno. Delle mie richieste non vi è più traccia perché evidentemente si preferito come prassi non fare nulla, ma ovviamente hanno avuto l'evidente vantaggio di bloccare la prescrizione. Evidentemente l'obiettivo era ed oggi è di farli incassare dal Consorzio così da elargire la relativa percentuale sul ricavato per il Comune di Morino e per i tecnici incaricati.

Ma perché è così importante creare i Consorzi e solo successivamente richiederne i canoni? Semplice perché i Consorzi si portano dietro le poltrone (sia dirigenziali che operative), quindi costi per i dirigenti, costi per il personale (assunzioni "politiche"), costi per una o più strutture etc, tutti rigorosamente inutili visto che il diritto di riscossione è sempre e comunque una titolarità esclusiva del comune.

Ma dai bilanci pubblicati da altri consorzi si può facilmente calcolare che le spese per il solo mantenimento sono comprese tra il 18 e il 20% del valore della produzione anche senza i relativi compensi per il consiglio di amministrazione. Vuol dire che se un Comune incassa i Canoni BIM e rivieraschi tramite un Consorzio, incasserebbe l'80% del totale contro il 100% della quota prevista qualora li richiedesse autonomamente, sottraendo, così, risorse fondamentali per assolvere al pagamento di inutili rappresentanti (spesso ben pagati) e dipendenti (di "nomina

fondamentalmente politica"). Ma non è tutto. In media i proventi BIM si aggirano complessivamente sui 2 milioni di euro anno, ma di questi solo 1,4 vengono ri-distribuiti ai comuni, dopo aver sottratto le loro spese e gli interventi autofinanziati che spesso non interessano tutti i comuni.

Questi dati rendono bene l'idea che la mancata associazione è un'operazione molto conveniente. Infatti senza passare per il Consorzio, di cui verrebbero risparmiate anche le spese di gestione, i Comuni incasserebbero più di quanto riceveranno da qualsiasi consorzio.

Per questo motivo (e altri) alcuni Consorzi vengono sciolti.

Voi fate invece esattamente il contrario. O siete evidentemente "ritardatari" o come è facile capire, ci sono interessi che i cittadini, io per prima, ma per adesso non si comprendono. Infatti oggi procedete all'adesione al Consorzio approvando lo statuto che altre amministrazioni hanno già avallato e in questa sede ci sarà un nuovo punto di incontro tra maggioranza e una parte della minoranza (a ulteriore conferma del deciso cambio di rotta) e voleranno tante belle parole a dimostrazione dell'interesse spasmodico per alcuni di creare l'ennesimo ente inutile che non farà altro che sottrarre soldi ai cittadini per auto-alimentarsi o per appagare le necessità di chi oggi deciderà per voi. Mi domando chi ha tradito il mandato elettorale tra me e voi. Qualcuno durante tutta la campagna elettorale precedente vi ha mai chiesto di istituire il consorzio BIM? Con che faccia oggi tornerete davanti a chi vi ha votato raccontando di aver fatto il contrario di quanto dichiarato durante l'intera campagna elettorale?

Ora trascurando il fatto che la nascita del Consorzio sia stata pubblicizzata 3 volte negli ultimi 4 anni (2015, 2017, 2019), sarebbe interessante capire per quale motivo, nonostante il problema sia "conosciuto" ad alcuni comuni fin dal 2011, nessuno si sia almeno degnato di avvisare gli altri sulla possibilità di richiedere tale canone che per gli anni 2013 e 2014 sono inevitabilmente andati in prescrizione.

Fortunatamente il sottoscritto ha almeno avuto la decenza di inoltrare direttamente la richiesta alle società proprietarie degli impianti chiedendone arretrati a decorrere dal 2014 (con il 2013 ormai prescritto). La lista mi fu infatti gentilmente consegnata per brevi mani dal tecnico del Comune di Morino, quasi di "nascosto", vista la necessità di farli recuperare direttamente ed esclusivamente dal Consorzio, forse per la necessità di trattenere la relativa percentuale.

Non è chiaro come sia possibile dopo tutti questi anni non riuscire a stabilire se le centrali devono o non devono versare il sovracanone tra l'altro in una situazione dove non si riesce ancora a quantificarne l'importo si ipotizza infatti una entrata "quantomeno raddoppiata" quando invece qualora alla centrale di Presenzano venga riconosciuto l'obbligo di versamento del canone

BIM Liri-Garigliano (non il riveriasco che è già ripartito tra le realtà comunali limitrofe) questo ammonterebbe per il nostro Comune a 345 mila euro contro i 35 mila attuali (ricordo lo stupore dei miei colleghi al solo sentire di questo importo ma evidentemente non avevate capito che se una centrale di 9MW ti versa 3.500 € annui, una da 1.000 MW dovrebbe versarti 100 volte tanto), diventati quasi 50 mila dopo la lettera che il sottoscritto ha inviato l'anno scorso con la quale si richiedevano ulteriori 73 mila euro di arretrati. Con la stessa infatti si intimava il pagamento del canone alle centrali di Balsorano, Suio, Canterno, Pontefiume e Pontecorvo, oltre alla Futura Service e la Cartiera Burgo, quest'ultima già introitata.

Quindi non si dovrebbe parlare di raddoppio ma di decuplo, sempre se non si hanno previsioni di accordi fortemente al ribasso, perché se vi è un obbligo questo non può essere che intero e non ridotto in questi termini e qui la parola "accordo" lascia carta bianca a chi deve recuperare questi soldi. Chi garantisce che si è ottenuto il miglior risultato possibile e chi controllerà se a fronte di 100 la centrale X versi in "accordo" 50? Eppure sono questi i presupposti.

Avevo tempo addietro affermato che con lo stesso principio con il quale si pensa di richiedere i soldi alla Centrale di Presenzano sarebbero da incassare anche i canoni relativi alle centrali di Rocca D'Evandro per la centrale di Montemaggiore con potenza di 4,6MW e Mignano Montelungo per la centrale di Montelungo con potenza di 32,5MW, per i quali si possono prevedere entrate ulteriori per 12.835 € annuali e un pregresso di 63.748 €, ma a me non risultano queste centrali tra le richieste inviate dal Comune di Morino. Evidentemente meglio aspettare il Consorzio, così da farci guadagnare qualcuno, ovvero la bellezza del 7% delle nostre spettanze, poco importa se altrove le spettanze siano ridotte al 2%. Ma gli interessi di alcuni sono più importanti degli interessi dei molti.

Avevo quindi invitato l'amministrazione a richiedere personalmente all'ENEL e alle centrali in mano ai privati, i canoni delle centrali senza attendere la costituzione di alcun consorzio, almeno per evitare la prescrizione dei crediti, ma ovviamente hanno preferito firmare un protocollo d'intesa su un foglio bianco per soddisfare direttamente l'amministrazione di Morino e indirettamente gli interessi personali di qualcuno, nonostante:

- non si conoscono quanti e quali saranno le specifiche e specialistiche professionalità esterne;
- non si conoscono le entrate se non quantificate in una generica "quantomeno raddoppiata", che lascia presumere un possibile accordo al ribasso, nonostante anni e anni di incarichi di consulenze;
- non si conosce la quota eventualmente spettante al Comune di Morino in qualità di capofila (nel precedente atto di contenuti identici, si parlava di 7% dei maggiori ricavi

ottenuti così come confermato indirettamente in consiglio comunale, che è una percentuale estremamente elevata visto che per incarichi simili si prevedono compensi dell'ordine del 2%);

• non si conoscono gli esiti dei precedenti incarichi che potrebbero ridimensionare o rendere addirittura superflui nuovi incarichi.

Alcune di queste centrali sono state interessate da nuove richieste del Consorzio ma ad oggi non ho visto alcun incremento dell'entrata fatto che dovrebbe far dubitare che ci sia una reale volontà, almeno in questo momento (ovvero prima dell'entrata in questo Consorzio) di incassare questi introiti.

Ma ovviamente se gli interessi sono altri, è inutile lavare la testa all'asino. La priorità è e resta il Consorzio e nonostante tutto questo nascerà con bei presupposti e belle parole, le stesse usate per giustificare quelli già esistenti.

In questa sede si rincarerà la dose affermando che è un preciso obbligo di legge. Infatti si è arrivato ad asserire che senza il Consorzio il pagamento del sovracanone da parte delle società elettriche sarebbe impossibile. Allora bisogna spiegare come abbia fatto il Comune di Balsorano ad incassare in tutti questi anni i canoni senza il Consorzio.

Comunque si tratta praticamente lo stesso tipo di obbligo che ogni anno porta a non razionalizzare le partecipate, sempre con la speranza che possano miracolosamente raggiungere quel fatturato così difficile se non impossibile da raggiungere. Cioè la legge si rispetta solo se serve.

Ancora oggi non si conosce la previsione di incasso, se sono quindi 200 milioni di euro annuali (quindi parliamo di 1,4 miliardi di euro, una manovra finanziaria, mica spicci) o 250 milioni complessivi o "diversi milioni di euro relativi agli ultimi 5 anni" o "13 milioni di euro". Per il nostro comune corrisponderebbe ad un'entrata compresa tra i 140 mila euro e i 16 milioni di euro mentre per il Comune di Morino e i tecnici un'entrata extra compresa tra i 910 mila euro e i 98 milioni di euro.

Nell'ultimo articolo si dichiarava addirittura che non erano andati in prescrizione le annualità 2013 e 2014 in quanto si asseriva che è stato già "richiesto alle società elettriche il pagamento dei sovracanone a nome dei Comuni associati", un ulteriore conferma del fatto che, se il consorzio era ancora in divenire non è essenziale per la riscossione degli stessi

Tuttavia dallo stesso articolo si evinceva come alcune poltrone siano già occupate, tant'è che si parla di Tonino Mattei, ex Sindaco di Morino, che sarà eletto presidente del Consorzio (a dimostrazione del fatto che la spartizione delle poltrone sia già avvenuta prima dell'assemblea

dei soci) e non potrà mancare probabilmente un ruolo per l'eterno Giovanni D'Amico (per il quale prevedo il ruolo di coordinatore tecnico con relativo compenso), personaggi che hanno "incontrato a L'Aquila il funzionario regionale Silverio Salvi che ha assicurato la risoluzione del problema (sulla competenza a pronunciarsi sulla costituzione o scioglimento dei consorzi imbriferi)", atto che evidentemente dimostra ancora una volta come l'assemblea dei sindaci sia del tutto superflua, così come il Consorzio, in relazione all'intera faccenda dei sovracanoni.

A nessuno importerà che il Consorzio Bim farà le stesse identiche cose che potranno fare autonomamente e direttamente i Comuni, tra l'altro si tratta sostanzialmente di incassare i sovracanoni, decidendone i destini in forma anche più democratica ovvero attraverso una discussione e un voto in Consiglio comunale.

A decidere invece saranno i 5 membri del Consiglio appoggiati dalla maggioranza dell'assemblea, maggioranza in cui potresti non farne parte, in modo discrezionale senza la garanzia che i fondi stessi non finiscano per rappresentare il viatico all'esercizio di politiche clientelari. Il CAM ha insegnato molto. Tutti gli investimenti sono incentrati in altri Comuni e il completamento della fogna da realizzare a Collepiano ne è l'esempio lampante. È la stessa falsità che ha portato alla creazione del CAM, quando molti sindaci di allora confusero (anche se potrei ipotizzare invece di esserne totalmente consapevoli) la modalità di adesione all'ATO Regionale, dichiarando obbligatoria l'adesione tramite consorzio, cosa che invece non era assolutamente vera visto che ad esempio Civitella Roveto, Canistro, Celano e Gioia dei Marsi non si sono mai consorziati al Cam seppur fanno parte dell'ATO. A differenza di tutti gli altri comuni i soldi che i cittadini di Civitella Roveto pagano per l'acqua finiscono integralmente nel proprio comune e non per pagare poltrone o debiti fatti per altri comuni.

Chiudo con una citazione di chi da anni cerca di smantellare questi consorzi (Bracco): "avere a cuore le esigenze e gli interessi del proprio territorio è un requisito fondamentale allo scopo di adottare decisioni intelligenti e lungimiranti che, se attuate, farebbero recuperare cospicue quote di denaro le quali, piuttosto che essere doverosamente destinate a opere e interventi a vantaggio della collettività, verranno utilizzate per i costi di esercizio degli organi politici che gestiscono il Bim senza contare poi la circostanza secondo la quale i cittadini non possono che leggere come incomprensibili le decisioni di una classe politica che pensa quasi esclusivamente alla gestione del potere".

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Pea

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

	ANO MON		
IL PRESIDENTE DEL CONSIGI	10 IL SEGRE	TARIO CO	MUNALE
Dott.ssa VeronicaVENDUTI	I Villa I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Cesidio Fall	
Prot. n		Data	2 2 DIC 2020)
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. pretorio del sito informatico di questo	Comune		